

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'Avv. Mario Albergoni, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20/10/1962, C.F.: LBRMRA62R20G273I, socio dell'associazione professionale "Albergoni Sangiorgi Studio Legale", Partita IVA 05390040821, con studio in Palermo, via Sammartino n. 55, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Con provvedimento del Sindaco n. del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Mario Albergoni, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Art. 2) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 52.001 ed € 260.000;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di 20.432,76, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 11) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 12) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.13) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 14) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

- Art. 15) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 16) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 17) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 18) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.19) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Mario Albergoni

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. _____

Misilmeri, li 15.03.2017

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso al Tar Sicilia promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 del Responsabile dell'Area 4. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 4
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede

I sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte nati, rispettivamente, il 22.04.1944 a Misilmeri e il 24.06.1949 a Misilmeri, coniugi, difesi e rappresentati dall'avv. Nunzio Pinelli, hanno promosso innanzi al Tar Sicilia ricorso per l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 del Responsabile dell'Area 4, con cui sono state denegate varie concessioni edilizie.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente entro gg. cinque dalla assegnazione della presente nota. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stata assegnato in copia a codesta Area dall'ufficio del protocollo (prot. n. 8632 del 15.03.2017).

Distinti saluti.



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Il Responsabile dell'Area 1

Dott. Antonino Cutrona



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Area 4 Urbanistica

☎ 091/8711322

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.

Al Sindaco
SEDE

All'Assessore all'Urbanistica
SEDE

Oggetto: Riscontro a nota "ricorso al Tar Sicilia promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 del Responsabile dell'Area 4. **Relazione sulla costituzione in giudizio.**

Premesso che:

- con Determinazione n° 1/A4 del 27/01/2017 questa Area 4 Urbanistica ha operato il diniego delle Concessioni edilizie in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto delle istanze di condono:

- A) prot. n° 9985 del 30/06/87 (ai sensi della L. 47/85) a nome di Leone Giuseppe nato a Misilmeri il 22/04/1944 ed ivi residente in Piazza Comitato 1860, n° 25 (fascicolo n° 4797) per il condono di opere non residenziali - mod. 47/85 D - consistenti in due capannoni per una superficie complessiva di mq 927;
- B) prot. n° 881/95 del 01/03/95 (ai sensi della L. 724/94) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (fascicolo n° 1336) per il condono di un deposito automezzi per uso artigianale di mq 232,54;
- C) prot. 36562 del 10/12/04 (ai sensi della L. 326/03) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (Immobile a due elevazioni f.t., corpo "A" - fascicolo n° 1308 - adibito a civile abitazione);
- D) prot. 36568 del 10/12/04 (ai sensi della L. 326/03) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (Immobile a due elevazioni f.t., corpo "B" - fascicolo n° 1314 - adibito a civile abitazione);

stante l'improcedibilità delle stesse per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti in quanto:

- il complesso edilizio fin qui descritto risulta costruito, come da notizie di reato facenti parte dei fascicoli di repressione presenti agli atti, sull'alveo del vallone limitrofo al castello dell'Emiro e di conseguenza per esso trova applicazione l'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche";

- di conseguenza, in ragione dell'art. 33 "Opere non suscettibili di sanatoria" della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, che stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere che sono in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali e regionali che comportano inedificabilità, le istanze di condono tendenti a sanare il complesso edilizio in argomento erano da diniegare.

Per le stesse ragioni, a parere di questo Ufficio, ad oggi rimane non superata la circostanza del pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dalle costruzioni abusive realizzate da Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, meglio sopra generalizzati, evidenziata nelle notizie di reato conservate agli atti e che dovrà essere oggetto di appositi provvedimenti consequenziali.

Tutto ciò premesso, si comunica che a parere di questo Ufficio sussistono valide e giustificate ragioni per resistere al giudizio instaurato.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Palermo, 24 marzo 2017

Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio SangiorgiAvv. Bernarda Bondi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana SangiorgiSpett.Le
Comune di Misilmeri
Piazza Municipio
Area 1
Affari Generali ed Istituzionali
90036 MisilmeriAlla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

OGGETTO: parere preliminare relativo al ricorso avanti al TAR di Palermo, notificato dai signori Leone-Baiamonte il 14.3.2017 .

In seguito alla pec del 23 marzo u.s., espongo qui di seguito un parere preliminare in ordine alla sussistenza delle ragioni idonee a giustificare la resistenza in giudizio, reso sulla base dei documenti visionati in data odierna presso gli Uffici di Codesta Amministrazione.

Secondo quanto ho potuto appurare, gli elementi in fatto ed in diritto esposti nel provvedimento di diniego di concessione in sanatoria sono conducenti e coerenti alle norme vigenti.

In particolare, pur riservandomi un esame più esaustivo, Vi rappresento in via preliminare quanto segue:

- Non si è formato il silenzio assenso invocato dai ricorrenti in quanto gli stessi hanno omesso di integrare la documentazione loro richiesta ed, inoltre, l'area di cui trattasi costituisce oggetto di vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 96 del RD 25.7.1904 n. 523;
- I manufatti sono stati realizzati su area pianeggiante realizzata su un precedente vallone coperto con materiale di riporto e, pertanto, con modalità costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- I bollettini postali relativi al versamento delle oblazioni inerenti le domande di concessione in sanatoria non risultano veri;
- La stato dei luoghi evidenzia la realizzazione di manufatti diversi (abitazioni anziché capannoni) da quelli per i quali era stata a suo tempo chiesta concessione in sanatoria;
- La documentazione integrativa presentata dai ricorrenti fa in parte riferimento ad una istanza di concessione in sanatoria riferita ad un immobile situato in luogo assolutamente diverso e distinto da quello di cui alla fattispecie oggetto del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso di cui in oggetto appare *prima facie* carente di fondamento e la costituzione in giudizio appare essenziale per la cura dell'interesse tutelato dal Comune.

Cordiali saluti.


Avv. Mario Albergoni

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bondi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana Sangiorgi

Palermo, 24 marzo 2017

Spett.Le
Comune di Misilmeri
Piazza Municipio
Area 1
Affari Generali ed Istituzionali
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per l'assistenza e il patrocinio avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso proposto dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte notificato il 14.3.2017

In seguito ai colloqui intercorsi, espongo il preventivo di questo studio relativo all'assistenza e al avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso notificato il 14.3.2017 proposto dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte, redatto secondo quanto previsto dal Vostro regolamento di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 85 del 27.9.2016, calcolando il compenso nella misura pari all'imponibile esposto nella tabella di al D.M. 55/2014, sulla base dello scaglione relativo al valore indeterminato anziché in quello maggiore del valore dei diversi immobili oggetto del diniego di concessione edilizia.

Scaglione di riferimento valore indeterminato (da € 52.000,00 a € 260.000,00)


Fase di studio	€ 3.240,00
Fase cautelare	€ 2.630,00
Fase introduttiva	€ 1.820,00
Fase istruttoria	€ 2.160,00
Fase decisoria	€ 4.790,00
Rimborso spese gen. 10%	€ 1.464,00

Totale onorario € 16.104,00 oltre c.p.a ed iva come per legge.

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni



Si prega di prendere visione degli allegati al presente messaggio che costituiscono gli atti notificati. I file con estensione .p7m sono firmati digitalmente dal sottoscritto procuratore.

Cordiali saluti

Avv. Nunzio Pinelli

COPIA DI LA

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994

Mittente: "pinellischifani\@pec\.pinellischifani\.com"

<pinellischifani@pec.pinellischifani.com>

Data: 14/03/2017 18:10

A: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it

Si prega di prendere visione degli allegati al presente messaggio che costituiscono gli atti notificati.
I file con estensione .p7m sono firmati digitalmente dal sottoscritto procuratore.

Cordiali saluti
Avv. Nunzio Pinelli

Allegati:

RicorsoTAR (2).pdf	289 KB
RicorsoTAR (2).pdf.p7m	290 KB
procura alle liti.pdf	25,0 KB
procura alle liti.pdf.p7m	26,9 KB
relata e attestazione .pdf	77,5 KB
relata e attestazione .pdf.p7m	79,3 KB

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo – 90141 – Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 – Fax 091 619 74 52

Roma – 00186 – Piazza Benedetto Cairoli, 2

Tel 06 9727 6328 / 31 – Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

SICILIA

RICORSO

dei signori **LEONE Giuseppe**, nato a Misilmeri il 22/4/1944, c.f. LNEGPP44D22F246C, e **BAIAMONTE Sebastiana**, nata a Misilmeri il 24/6/1949, c.f. BMNSST49H64F246E, coniugi, residenti in Misilmeri ma elettivamente domiciliati in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (c.f. PNLNNZ46R12G273C), che li rappresenta e difende per mandato in foglio separato in calce al presente atto unitamente all'Avv. Maria Grazia Bruno (c.f. BRNMGR83T46G273F) e che con la stessa dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 0916197452 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata pinellischifani@pec.pinellischifani.com

CONTRO

IL **Comune di Misilmeri**, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento

previa concessione di idoneo rimedio cautelare

- 1) del provvedimento n. 1 del 27/1/2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 1/2/2017, con il quale sono state denegate la concessioni edilizie richieste con istanze di condono del **30/6/1987** (prot. 9985), dell' **1/3/1995** (prot. 881) e del **10/12/2004** (prot. 36562 e 36568);

2) della nota prot. 2931 del 30/1/2017 con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;

3) di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché

per la dichiarazione

di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora

per la condanna

dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti nascenti dai provvedimenti impugnati e dal ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti.

IN FATTO

I ricorrenti hanno presentato separatamente, nel corso degli anni dal 1986 al 2004, quattro istanze di condono edilizio in relazione alle opere di varia natura realizzate sulle aree di loro proprietà in territorio di Misilmeri, opere allibrate al foglio 18, partt. 4451 e 4452, oggi risultanti nella Via Crispino Vicari, incluse da tre lati dalla viabilità pubblica (Strada Provinciale n. 38, oggi denominata anche Via C. Vicari, e strada Comunale di accesso ai ruderi del Castello Emiro di Misilmeri).

Le istanze vennero corredate di quanto occorrente e richiesto dalle rispettive normative e dall'amministrazione, e sono quindi rimaste silenziose, in termini provvedimentali, sino ai nostri giorni.

Perviene adesso il provvedimento “unificato” con il quale dette istanze vengono respinte come... *“improcedibili per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti, in quanto:*

Il complesso edilizio sin qui descritto risulta costruito.....sull'alveo del vallone limitrofo al castello dell'Emiro e di conseguenza per esso trova applicazione l'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle opere idrauliche”;

di conseguenza, in ragione dell'art. 33 “opere non suscettibili di sanatoria” della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, che stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere che sono in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali e regionali che comportano inedificabilità, le istanze di condono tendenti a sanare il complesso edilizio in argomento sono da diniegare”.

Con nota dell'odierno Difensore in data 9/2/2017 è stato richiesto l'accesso ai – separati – fascicoli relativi alle distinte pratiche originate dalle istanze di condono, a seguito del quale, con nota in data 24/2 successivo, sono state formulate puntuali deduzioni con richiesta di archiviazione del procedimento.

Poiché, ad oggi, in prossimità della scadenza del termine, non è pervenuto riscontro, si propone il presente gravame, affidato ai seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985 (sostitutivo degli artt. 32 e 33 L. 47/85)

*Falsa applicazione dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio
1904 n. 523*

*Eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed
illogicità manifesta*

Difetto assoluto di istruttoria

Perplessità della motivazione

Il provvedimento, dopo aver ripercorso, a suo modo, la storia degli atti per ciascun procedimento, e dopo aver richiamato – seppur a sproposito – circostanze, normative e giurisprudenza del tutto estranee alla tematica, ha concretizzato, infine, le ragioni della pretesa improcedibilità (ragioni - ovviamente - comuni a tutti i procedimenti, che hanno determinato un provvedimento unico) nella motivazione dianzi trascritta, alla quali risulta soggiunta la considerazione

Per le stesse ragioni, ad oggi rimane non superata la circostanza rilevata nella comunicazione di reato del Corpo di Polizia Municipale P.M. 5329 del 28/3/88 a carico di Leone Giuseppe,.....il quale,

- *ha deturpato l'ambiente naturale in una discarica.*
- *con i materiali ammassati lungo l'asta del vallone posto ai piedi del Castello, ha compromesso il normale deflusso delle acque piovane;*
- *ha fatto scivolare materiale da riporto di notevole quantità costituendo pericolo per la privata e pubblica incolumità.*

Ora, rilevato che dette proposizioni aggiuntive risultano persino contrarie alle risultanze degli atti richiamati, che sono comunque inconducibili nell'economia dei procedimenti di condono edilizio e che risalgono ad oltre 35 anni addietro senza alcuna successiva verifica in ordine alla pretesa condizione di pericolo (si ritiene, ragionevolmente, che nel corso degli ultimi 30 anni debbero essersi verificate precipitazioni atmosferiche, anche di proporzioni rilevanti), si ribadisce come l'insieme riposi sul clamoroso, ostinato ed ostile rifiuto di compiere una istruttoria anche elementare, consistente nel verificare se il regime delle acque fosse quello apoditticamente assunto, **ovvero se l'originario assetto**, durato sino ai primi decenni del secolo scorso, **fosse stato modificato**, come puntualmente segnalato dal ricorrente, in epoca di poco antecedente al secondo conflitto mondiale (1940 circa), dalla Provincia di Palermo mediante la realizzazione di opere per l'incanalamento delle acque **su due distinti percorsi diversi da quello originario**, con l'attraversamento in sotterranea della strada provinciale n. 38, come evidenziato negli allegati alla relazione tecnica redatta dal Dott. Geom. Giampiero Marchese, nel quale sono riportati con tratto in blue i due nuovi percorsi delle acque, le cui opere sono pure visibili nelle riprese dallo stesso effettuate a mezzo drone che si verseranno in atti.

Una verifica, peraltro, non solo agevole, essendo bastevole un mero sopralluogo a mezzo di personale comunale, ma che sarebbe risultata fruttuosa anche dal mero esame degli atti

d'ufficio relativi alla progettazione e realizzazione della strada comunale di accesso ai ruderi del Castello, strada che circonda da due lati le costruzioni di parte ricorrente e che, altrimenti, per quanto difficile da credere, sarebbe stata realizzata con i medesimi vizi che ancora oggi si addebitano alle opere del ricorrente, ovvero *movimenti di terra lungo l'asta del vallone, deturpamento dell'ambiente naturale, compromissione del normale deflusso delle acque piovane, ecc.*

Ma non solo.

Sarebbe bastato consultare tutti gli atti esistenti nei fascicoli (doviziosamente richiamati, invece, solo per quanto ritenuto opportuno a sostegno di una tesi errata), fra i quali si rinviene intanto la nota a firma del Capo Ufficio Tecnico indirizzata al Sindaco in data 17/1/1980 per relazionare, a richiesta del Pretore, in ordine alle opere che costituiscono poi oggetto della prima istanza di condono.

Ivi è saliente rilevare, in ordine alle condizioni della zona, che la situazione di riempimento del vallone con materiale da riporto "*risulta da tempo*", espressione che non può essere interpretata come indicativa di prossimità al tempo della nota ma, al contrario, come risalente: il che, da solo, dimostra la gratuità delle affermazioni dell'ufficio in ordine agli addebiti formulati a carico del ricorrente Leone, mai comprovati in alcuna sede (e dire che gli atti rivelano l'esistenza di una indagine penale e di una amministrativa su iniziativa della Provincia, sull'esito delle quali il solerte Dirigente non si è neppure interrogato !): fermo

restando che tali addebiti sarebbero comunque estranei alla tematica dei condoni laddove il famigerato “vallone” , come ribadisce parte ricorrente, avesse smesso da oltre 70 anni la sua funzione di alveo naturale per le acque meteoriche.

Ma lo stesso rapporto della P.M. del 28/3/1988 di cui è traccia nel provvedimento impugnato accertava, invece, una condizione di discarica abusiva su aree estranee alla proprietà Leone, come dallo stesso dichiarato in quella occasione unitamente alla circostanza di aver tentato – inutilmente - di impedire lo scarico di materiali (cfr. pag. 2 del verbale).

Ed ancora, la nota prot. 5570 della Provincia di Palermo, avente ad oggetto *“discarica abusiva di materiali di risulta nei pressi del Castello dell’Emiro”*.

Dunque, una vicenda di discarica abusiva (ad opera di ignoti) e non, come assiomaticamente sostenuto, di abusivo livellamento con riempimento del vallone da parte del ricorrente: d'altronde, si ripete, l'Ufficio, pago dell'affermazione di principio, nell'ultimo quarto di secolo non ha ravvisato l'esigenza di acclarare che fine avessero fatto sia il procedimento penale che quello amministrativo relativi alla discarica (per i quali il Leone non ha mai ricevuto comunicazione alcuna) !

Peraltro, il venir meno della funzione del “vallone” come canale di scolo delle acque meteoriche rendeva, si ripete, del tutto priva di apprezzabile rilevanza la paternità dei pretesi livellamenti, ovvero dei riempimenti di quello che era ormai solo terreno scosceso.

Nessun accertamento, invece, è stato mai effettuato dall'Ufficio procedente sul regime delle acque in questione, che viene assunto – ostinatamente (ed è lecito chiedersene la ragione) – solo sulla scorta delle mappe catastali risalenti ai primi anni del '900, ovvero anteriormente agli interventi pubblici di irregimentazione delle acque !

Domanda di danni

Fermo il fumus del gravame, resta evidente il danno patrimoniale che deriva ai ricorrenti dall'esecutività dei provvedimenti impugnati, stante che dagli stessi consegue quale primo effetto la incommerciabilità dei beni e la loro sottrazione alla funzione economica che gli è propria.

Ma danno ulteriore deriva dai tempi omerici di definizione dei procedimenti di condono edilizio, sia per la lesione del bene tempo che per gli effetti di un provvedimento che, se fosse stato reso, come poteva, nell'anno 1987(ma persino nel 1988) già per la prima istanza, avrebbe consentito di rendere chiara la situazione ben prima che venissero presentate le ulteriori istanze degli anni 1995 e 2004 ed avrebbe evitato, ove del caso, anche le ulteriori edificazioni del complesso immobiliare.

*

Poste tali premesse, va avanzata la seguente

Istanza di provvedimento cautelare

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati, cui - in difetto di paralisi cautelare - susseguirà quale atto dovuto l'ordine di

demolizione, arreca danno gravissimo ai ricorrenti per le ragioni già anticipate in relazione alla domanda risarcitoria.

Ovviamente, un provvedimento cautelare eviterebbe anche il danno indimostrabile o di ardua dimostrazione, oltre a quello riparabile per equivalente, secondo il principio che il miglior risarcimento consiste nell'evitare che il danno si produca.

Si chiede pertanto che il Tribunale renda provvedimento cautelare idoneo ad assicurare ai ricorrenti, nelle more del merito, il bene della vita al quale aspirano, e ciò anche nelle forme dell'ordine di riesame alla luce delle doglianze.

*

Tanto premesso, si chiede dunque che

VOGLIA IL T.A.R.

previa emanazione di idoneo provvedimento cautelare, anche in forma dell'ordine di riesame,

accogliere il gravame ed annullare gli atti impugnati;

dichiarare l'avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria, ovvero di alcune di esse, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e l'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora;

condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni tutti che la stessa avesse intanto arrecato ai ricorrenti, sia per effetto dei provvedimenti illegittimi che per il ritardo nella definizione dei procedimenti, liquidandoli nella misura che emergerà dall'istruttoria, anche a mezzo C.T.U., o che il Tribunale determinerà secondo equità e giustizia;

condannare l'amministrazione alle spese di ogni fase del
giudizio.

Palermo, 14 marzo 2017

Avv. Nunzio Pinelli

MANDATO

Ci rappresentano e difendono, sia uniti che divisi, con ogni potere di legge ed in ogni fase e grado del giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego di sanatorie edilizie n. 1 del 27/1/2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica del Comune di Misilmeri ed atti collegati, i Signori Avvocati Nunzio Pinelli e Maria Grazia Bruno, presso il cui studio in Palermo, nella Piazza Virgilio n. 4, eleggiamo domicilio. Autorizziamo il trattamento dei dati sensibili per tutti i fini connessi con l'espletamento del presente mandato.

f.to Leone Giuseppe

Leone Giuseppe

f.to Baiamonte Sebastiana

Baiamonte Sebastiana

sono autentiche

f.to Avv. Nunzio Pinelli



STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo – 90141 – Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 – Fax 091 619 74 52

Roma – 00186 – Piazza Benedetto Cairoli, 2

Tel 06 9727 6328 / 31 – Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

**Relata di notifica a mezzo pec ex art. 3 bis L. 53/1994 e
successive modifiche**

Io sottoscritto Avv. Nunzio Pinelli, C.F. PNLNNZ46R12G273C
pec: pinellischifani@pec.pinellischifani.com, con studio in
Palermo alla Piazza Virgilio n.4 quale difensore dei Sig.ri Leone
Giuseppe e Baiamonte Sebastiana in virtù di procura speciale
rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.,

Notifico

- Copia informatica da me firmata digitalmente del ricorso predisposto nell'interesse dei Sig.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, nei confronti del Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco in carica, nonché procura alle liti in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:
- Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco in carica, trasmettendone copia informatica a mezzo PEC all'indirizzo comune@pec.comune.misilmeri.pa.it estratto dal Registro Ipa delle Pubbliche Amministrazioni.

Attesto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, che la copia informatica del ricorso e della procura alle liti sono conformi agli originali cartacei da cui sono stati estratti.

Palermo 14/03/2016

Avv. Nunzio Pinelli